

## **Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione SPAIS**

### **Articolo 1.**

L'elezione avviene a scrutinio segreto in data successiva all'assemblea ordinaria della associazione nella quale vengono indicati la sede (fisica o telematica), le modalità e la durata delle operazioni di voto.

### **Articolo 2.**

La Commissione elettorale è composta dal Presidente uscente, che la presiede, e da altri due associati proposti dal Presidente e approvati dall'assemblea.

### **Articolo 3.**

Possono essere eletti tutti i soci ordinari individuali che comunque siano in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Articolo 4**

Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e solo un delegato di eventuali soci collettivi, comunque in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto solo al proprio voto e non è ammessa l'ipotesi di delega ad altro associato.

### **Articolo 5**

Ciascun elettore può esprimere fino a sette preferenze (o comunque fino ad un massimo dei candidati eleggibili). Verranno considerate nulle le schede con un numero maggiore di preferenze.

### **Articolo 6**

Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti dell'ultima posizione, è eletto/a colui/colei che ricopre la qualifica di socio/a dal maggior numero di anni. Nel caso di eguale anzianità di associazione, risulta eletto/a il/la socio/a più giovane di età.

### **Articolo 7**

L'elezione del Presidente e la designazione degli incarichi all'interno del Consiglio Direttivo sono regolamentati dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento dell'Associazione SPAIS.

### **Articolo 8**

La procedura adottata deve essere trasparente, affidabile e garantire l'anonimato del voto. La Commissione elettorale è garante e responsabile delle procedure di voto e dirime tutte le controversie e/o contestazioni che dovessero presentarsi durante le operazioni di voto. È possibile chiedere l'impugnazione di tali decisioni entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dalla conclusione delle operazioni di voto.